



Numero 248, pag. 28 del 18/10/2012

## IMPOSTE E TASSE

### **Agevolazioni per le calamità, Italia sotto la lente dell'Ue**

Blocco immediato delle agevolazioni fiscali e previdenziali concesse dal governo alle imprese italiane attive nelle zone colpite da calamità naturali, principalmente terremoti e inondazioni. Lo ha stabilito la Commissione europea che ieri ha dato il via a un'indagine approfondita per capire se le riduzioni delle imposte e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori a favore delle imprese delle zone colpite da calamità naturali applicate dal governo a partire dal 2002 rispettano o meno la normativa dell'Unione sugli aiuti di Stato. Il timore di Bruxelles è che questi contributi non si siano limitati a compensare il danno realmente subito, come imposto dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Tfu. In altre parole, esisterebbe la possibilità che in alcuni casi il danno non sia stato causato unicamente da una calamità naturale e che gli aiuti non si siano sempre limitati a compensare questo danno. Non solo. Lo Stato italiano, secondo Bruxelles, non avrebbe notificato queste misure alla Commissione venendo meno agli obblighi previsti dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfu). Se, alla fine dell'indagine, la Commissione dovesse stabilire che le misure adottate sono incompatibili con la normativa Ue sugli aiuti di Stato, l'Italia non potrà fare altro che andare a recuperare gli aiuti versati ai beneficiari. «Per evitare che lo Stato italiano continui a sostenere una spesa che potrebbe dover recuperare in un secondo momento, la Commissione ha chiesto all'Italia di bloccare le misure fino a quando non ne avrà accertato definitivamente la compatibilità (ingiunzione di sospensione)» si legge in una nota di Bruxelles che ha messo nel mirino le agevolazioni fiscali e previdenziali del 90% (50-60% nel caso di quelle più recenti) non direttamente collegate a una specifica calamità naturale o all'entità del danno effettivamente subito da una determinata impresa a causa di quella calamità. L'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Tfu consente infatti agli Stati membri di erogare aiuti per compensare i danni causati da calamità naturali. Ma questi aiuti, come ricordato dalla Commissione, devono compensare il danno realmente subito, non possono superare il 100% di quel danno, e il danno deve essere stato causato dalla calamità.

Tancredi Cerne